



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

DDG 56 24 gennaio 2021

IL DIRETTORE GENERALE

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249, concernente il regolamento sulla "Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2 comma 416 della legge 24 dicembre 2007, n. 244" e in particolare l'articolo 12, che prevede la predisposizione di un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera;

VISTO il decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 novembre 2012 n. 93, concernente la definizione delle modalità di accreditamento delle sedi di tirocinio ai sensi dell'articolo 12, comma 3, del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 10 settembre 2010, n. 249;

VISTO l'articolo 3 comma 1 del suddetto D.M. 93/2012, che prevede la costituzione di una Commissione preposta all'accREDITamento delle istituzioni sedi di tirocinio e all'articolo 4 che definisce le procedure di costituzione di detta Commissione;

VISTA la nota dell'Ufficio Scolastico Regionale per le Marche m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0012761.08-07-2020 relativa alle candidature delle istituzioni scolastiche statali e paritarie per l'accREDITamento delle istituzioni sedi di tirocinio, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 D.M. 249/2010 e D.M. 93/2012 artt. 4 e 5;

VISTE le risultanze delle istanze pervenute e i lavori istruttori della commissione preposta all'accREDITamento delle sedi di svolgimento delle attività di tirocinio formativo attivo, riunitasi il 21 settembre 2020 m_pi.AOODRMA.REGISTRO UFFICIALE(U).0018758.16-09-2020;

VISTO il proprio DDG 1424 14 ottobre 2020, che reca nell'allegato A l'elenco delle scuole accreditate in ambito regionale, e il successivo decreto direttoriale di integrazione n.1575 del 9 novembre 2020;

202101221233_A4.1_PN2021_49_Riapertura termini accREDITamento Istituzioni Scolastiche A.S. 2020-21 DM 93-12
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

CONSIDERATA la necessità di integrare il citato DDG 1575 del 9 novembre 2020 unitamente al file 202011180928 “Allegato A”;

RITENUTO di aggiornare detto elenco al fine di favorire lo svolgimento del tirocinio quale elemento essenziale della formazione iniziale dei docenti, anche in considerazione delle richieste pervenute da numerose istituzioni scolastiche interessate a presentare la propria candidatura;

DATO ATTO che l'accreditamento è aperto alle istituzioni del sistema nazionale di istruzione, alle strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale in cui si realizzano i percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e ai Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti di cui all'art.1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

CONSIDERATO che le condizioni per l'accoglimento delle candidature e i criteri per l'accreditamento delle scuole quali sedi di svolgimento delle attività di tirocinio, in riferimento a quanto previsto dall'art. 12 del D.M. 249/2010, sono definite dagli artt. 4 “Criteri per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche”, 5 “Candidature” e relativi Allegati A “Tirocinio Formativo Attivo”, B “Specializzazione sul sostegno” e C “Metodologia CLIL” del D.M. 93/2012;

TENUTO CONTO che la rispondenza delle istanze di accreditamento ai requisiti previsti dal predetto D. M. sarà vagliata dalla commissione nominata con Decreto dell'Ufficio Scolastico per le Marche m_pi.AOODRMA.REGISTRO DECRETI(R).0000770.04-08-2020 in attuazione dell'art. 3 del decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca del 30 novembre 2012, n. 93,

DECRETA

Art. 1 – Avviso

Al fine di aggiornare, con ulteriore integrazione, l'elenco regionale delle sedi accreditate per il tirocinio ai sensi del Decreto Ministeriale del 30 novembre 2012, n. 93, è dato avviso alle scuole statali e paritarie non accreditate per la presentazione di istanza di accreditamento.

Art. 2 – Modalità di presentazione della domanda

Le istituzioni scolastiche interessate potranno presentare la propria candidatura compilando il modulo T allegato al presente decreto, **entro e non oltre le ore 23:59 del 30 gennaio 2021.**

202101221233_A4.1_PN2021_49_Riapertura termini accreditamento Istituzioni Scolastiche A.S. 2020-21 DM 93-12
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

Non saranno prese in considerazione modalità di presentazione delle istanze predette diverse dalla presente e le richieste che perverranno dopo la suddetta scadenza non verranno valutate.

Art. 3 – Pubblicazione

Il presente decreto è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio Scolastico Regionale.

IL DIRETTORE GENERALE

Marco Ugo Filisetti

Allegati:

- *DM 93/2012*

- Modulo T

Dirigente tecnico: Rita Scocchera

Responsabile del procedimento: Luigia Bucci

202101221233_A4.1_PN2021_49_Riapertura termini accreditamento Istituzioni Scolastiche A.S. 2020-21 DM 93-12
Documento firmato digitalmente ai sensi del c.d. Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Via XXV Aprile, 19, 60125 Ancona - Codice IPA: m_pi

Pec: drma@postacert.istruzione.it – E-mail: direzione-marche@istruzione.it

Codice univoco per la fatturazione elettronica: YUSJ56 per la contabilità generale, DBOUR0 per quella ordinaria

Tel.: 071/22951 – CF: 80007610423

Sito internet: www.marche.istruzione.it



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

**Modulo di candidatura per la riapertura termini di accreditamento delle scuole per lo svolgimento del tirocinio
(FIT e SCIENZE DELLA FORMAZIONE)**

Allegato – Modulo “T”
(Articolo 4, comma 1, 2, 3 >DM 93/2012)

1) DATI ANAGRAFICI

Denominazione dell'Istituto

Via Città Comune Cap

Telefono..... Fax Codice meccanografico

Indirizzo mail istituzionale

Tipologia di Istituto

- a. istituto comprensivo
- b. direzione didattica
- c. scuola secondaria di 1° grado
- d. scuola secondaria di 2° grado

Ordini scolastici di candidatura

infanzia

primaria

secondaria di 1° grado

secondaria di 2° grado (specificare quali indirizzi di studio)

Tipologia di tirocinio per cui si chiede l'accreditamento (nel caso di tirocinio per il sostegno e il CLIL è necessario allegare al presente modulo una breve relazione facendo riferimento agli allegati B e C del D.M. 93/2012)

TIROCINIO FORMATIVO	SI	NO
---------------------	----	----

SOSTEGNO	SI	NO
----------	----	----

CLIL	SI	NO
------	----	----



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

2) CONDIZIONI NECESSARIE PER L'ACCOGLIMENTO DELLE CANDIDATURE PER L'ACCREDITAMENTO DELLE ISTITUZIONI AI FINI DELLO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO

- a) Parere positivo del collegio docenti alla partecipazione delle attività di tirocinio

SI

NO

- b) Compilazione del format "La scuola in chiaro" e costante aggiornamento

(<http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/>)

SI

NO

IN AGGIORNAMENTO

- c) Utilizzo nell'attività didattica delle TIC

SI

NO

- d) Disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti

SI

NO

n.° COMPLESSIVO di disponibilità di docenti tutor dei tirocinanti acquisite di cui

- n. _____ scuola infanzia

- n. _____ scuola primaria

- n. _____ scuola secondaria di 1° grado

- n. _____ scuola secondaria di 2° grado

- e) Congruità dei progetti di tirocinio con le relative classi di concorso e con le risorse impegnabili

SI

NO



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

- f) Impegni relativi alle rilevazioni degli apprendimenti invalsi

L'istituzione scolastica si impegna ad analizzare e utilizzare i dati delle rilevazioni INVALSI sugli apprendimenti al fine di predisporre piani di miglioramento dei risultati scolastici e dichiara la propria disponibilità a fornire all'USR le informazioni sulle prove utili a una lettura comparata degli andamenti didattici.

3) CRITERI PER LA DEFINIZIONE DEI REQUISITI DA PARTE DELLE COMMISSIONI REGIONALI PER L'ACCREDITAMENTO DELLE ISTITUZIONI PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' DI TIROCINIO

- a) Partecipazione dell'istituzione scolastica a progetti nazionali e internazionali ovvero ad accordi con istituzioni universitarie o del settore AFAM, finalizzati alla formazione del personale docente, alla sperimentazione didattica e al miglioramento degli apprendimenti degli alunni.

SI

NO

- b) Svolgimento di attività di formazione del personale docente su metodologie didattiche e discipline o significativa partecipazione ad attività formative organizzate da altri soggetti.

SI

NO

- c) Attività documentate di miglioramento (organizzazione del tempo, dello spazio, dei materiali anche multimediali, delle tecnologie didattiche e di altri supporti) degli ambienti per l'apprendimento

SI

NO

- d) Promozione di interventi per l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre istituzioni scolastiche e con il mondo del lavoro

SI

NO

- e) Processi di verifica, valutazione e autovalutazione delle attività di insegnamento-apprendimento e dell'attività complessiva della scuola, anche attraverso la costituzione di un apposito nucleo di valutazione interno.

SI

NO



Ministero dell'Istruzione

Ufficio Scolastico Regionale per le Marche

Direzione Generale

- f) Istituzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per le scuole secondarie di secondo grado

SI

NO

- g) Attività di certificazione linguistica per gli studenti svolte in convenzione con i soggetti di cui al decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, 7 marzo 2012

SI

NO

- h) Attività di certificazione delle competenze informatiche per gli studenti svolte anche in convenzione con enti terzi

SI

NO

Si dichiara che la documentazione relativa ai punti sopra esposti è disponibile agli atti della scuola.

Data.....

Il Dirigente Scolastico

.....

Dirigente Tecnico: Rita Scocchera

Referente del procedimento: Luigia Bucci

e-mail luigia.bucci@posta.istruzione.it

Decreto Ministeriale 93 del 30 novembre 2012

Definizione delle modalita' di accreditamento delle sedi di tirocinio. (Decreto n. 93). (12A12964)

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico;

Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante norme sulla parita' scolastica;

Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, «Norme generali e livelli essenziali delle prestazioni relativi al secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, a norma dell'art. 2 della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2007)» e in particolare l'art. 1, comma 632 che prevede la riorganizzazione dei centri territoriali permanenti per l'educazione degli adulti e dei corsi serali, funzionanti presso le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, su base provinciale, la loro articolazione in reti territoriali e la loro ridenominazione in «Centri provinciali per l'istruzione degli adulti»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalita' della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244» e in particolare l'art. 12, che prevede la predisposizione di un elenco regionale di istituzioni scolastiche accreditate ad accogliere i tirocinanti nei percorsi di laurea magistrale, di tirocinio formativo attivo, e nei corsi destinati al conseguimento della specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera; l'art. 15, comma 22, che stabilisce come, sino alla predisposizione dei predetti elenchi, le universita' o le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica stipulano le convenzioni finalizzate allo svolgimento del tirocinio con le istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, d'intesa con gli Uffici scolastici regionali competenti, che esercitano altresì attivita' di vigilanza sulle attivita' di tirocinio;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 4 aprile 2011, n. 139 «Attuazione D.M. 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: «formazione iniziale degli insegnanti»;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011 «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2011, n. 299;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2012, n. 78;

Visto il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, concernente «Disciplina dei criteri per la selezione degli aspiranti allo svolgimento dei compiti tutoriali, in attuazione dell'art. 11, comma 5 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 maggio 2012, n. 117;

Sentito il parere del Consiglio Nazionale della Pubblica Istruzione riunito in data 20 novembre 2012 e valutate le osservazioni proposte in merito ai seguenti punti:

si condivide la proposta di riformulare l'art. 2, comma 4, anche alla luce dell'abrogazione dell'art. 2 della legge 18 dicembre 1997, n. 440;

si ritiene invece di non conformarsi integralmente al predetto parere, relativamente al comma 4 dell'art. 2, confermando l'accreditamento quale «titolo preferenziale per la partecipazione a iniziative promosse dal Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca e per l'assegnazione dei relativi contributi», al fine di incentivare le istituzioni scolastiche alla prestazione del servizio di tutorato e tirocinio ed indirettamente a spingerle perseguire gli standard di qualita' previsti dal presente decreto;

si ritiene altresì di non conformarsi integralmente al predetto parere in merito all'art. 3 comma 4 e di mantenere l'incompatibilita' tra il ruolo membro della commissione deputata a valutare le richieste di accreditamento e il ruolo di dirigente scolastico, coordinatore didattico o docente in servizio nelle istituzioni che abbiano presentato la relativa domanda, per evitare situazioni di incompatibilita';

Decreta:

Art. 1

Oggetto e definizioni

1. Il presente decreto disciplina le modalita' di accreditamento delle sedi di svolgimento delle attivita' di tirocinio in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249.

2. Ai fini del presente decreto si applicano le seguenti definizioni:

a) Ministero: Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca;

b) USR: Ufficio scolastico regionale o Uffici scolastici regionali;

c) Istituzioni: le istituzioni del sistema nazionale di istruzione, le strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale in cui si realizzano i percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e i Centri Provinciali per l'Istruzione degli Adulti di cui all'art. 1 comma 632 della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

d) INVALSI: Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione;

e) Direttore dell'istituzione: il dirigente scolastico, il coordinatore didattico o la figura equivalente prevista dalle strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale;

f) Istituzioni AFAM: istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;

g) Regolamento: il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249, recante regolamento concernente: «Definizione della disciplina dei requisiti e delle modalità della formazione iniziale degli insegnanti della scuola dell'infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo e secondo grado, ai sensi dell'art. 2, comma 416, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;

h) TIC: tecnologie dell'informazione e della comunicazione;

l) CLIL (Content and Language Integrated Learning): insegnamento integrato di lingua e contenuti in lingua straniera.

Art. 2

Elenco regionale delle istituzioni accreditate

1. Le università o le istituzioni AFAM stipulano apposite convenzioni con le istituzioni accreditate per lo svolgimento delle attività di tirocinio, secondo quanto previsto dal presente decreto emanato ai sensi dell'art. 12 del Regolamento.

2. Ai fini dell'accREDITAMENTO, le istituzioni possono costituire apposite reti finalizzate all'ottimizzazione delle prestazioni, anche coinvolgendo istituzioni scolastiche di gradi diversi.

3. Ciascun USR predispone e aggiorna annualmente, sulla base di un modello standardizzato elaborato a livello nazionale, un elenco telematico delle istituzioni accreditate. Detto elenco evidenzia, per ogni istituzione ovvero rete costituita ai sensi del comma 2 i seguenti dati:

a) elenco degli insegnanti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere il compito di tutor con il rispettivo curriculum vitae;

b) piano di realizzazione e di svolgimento delle attività di tirocinio;

c) eventuali precedenti esperienze di svolgimento di tutoraggio per attività di tirocinio;

d) esistenza di dipartimenti disciplinari o pluridisciplinari attivi;

e) eventuale partecipazione dell'istituzione alle rilevazioni degli apprendimenti nazionali e, se campionata, a quelle internazionali;

f) presenza di laboratori attrezzati;

g) eventuali altri elementi che possono evidenziare il valore delle esperienze realizzate dall'istituzione;

h) la documentazione di cui all'art. 5 comma 2;

i) l'eventuale accREDITAMENTO finalizzato allo svolgimento dei tirocini previsti dai percorsi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

4. L'iscrizione all'elenco delle istituzioni scolastiche accreditate costituisce titolo preferenziale per la partecipazione a iniziative promosse dal Ministero e per l'assegnazione dei relativi contributi.

Art. 3

Commissione per l'accREDITAMENTO

1. Ogni USR istituisce una commissione preposta all'accreditamento delle istituzioni di cui all'art. 2.

2. La commissione valuta la sussistenza delle condizioni e fissa i requisiti necessari per l'accreditamento in ambito regionale, sulla base di quanto previsto dagli allegati A, B e C, parte integrante del presente decreto.

3. La commissione vigila sul rispetto delle convenzioni sottoscritte con le Università e le istituzioni AFAM, sulla persistenza delle condizioni e dei requisiti di cui al comma 2 e sul regolare svolgimento delle attività di tirocinio. Nel caso di mancato rispetto della convenzione, del venir meno delle condizioni, dei requisiti ovvero di irregolare svolgimento delle attività di tirocinio, l'istituzione interessata è espunta dall'elenco e non può fare nuova domanda prima di 3 anni scolastici.

4. La commissione è costituita con decreto del direttore generale dell'USR ed è formata dal direttore generale o da un suo delegato, scelto tra i dirigenti amministrativi o tecnici, con funzioni di presidente, e da quattro componenti, scelti tra dirigenti tecnici, dirigenti scolastici, coordinatori didattici, anche in quiescenza, docenti con comprovata esperienza nel campo della formazione ed esperti nel settore della didattica e della valutazione. La designazione dei componenti avviene a seguito di apposito bando pubblicato sui siti dei relativi USR almeno 15 giorni prima della data di chiusura delle relative candidature. L'incarico di commissario è incompatibile con la funzione di direttore dell'istituzione o docente in servizio presso le istituzioni accreditate o che abbiano presentato domanda ai sensi dell'art. 2. In quest'ultimo caso, il componente cessa dall'incarico all'atto della presentazione della domanda.

5. La commissione dura in carica tre anni. I componenti non sono immediatamente rinominabili se non allo scadere del successivo triennio. Nessun compenso o gettone è dovuto ai componenti del suddetto organismo, ad eccezione del rimborso delle spese di viaggio e soggiorno, ove spettanti, che saranno a carico dei relativi USR.

6. Ciascuna commissione redige annualmente una relazione sull'attività svolta, nell'ambito della quale formula eventuali proposte di revisione del presente decreto, acquisendo a tal fine dati e pareri da parte dei tutor, dei consigli di corso della laurea in scienze della formazione primaria, dei consigli di corso di tirocinio, delle direzioni dei percorsi preposti al conseguimento dei titoli di specializzazione sul sostegno e di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera. La relazione è trasmessa al Dipartimento per l'Istruzione.

Art. 4

Criteri per l'accreditamento delle istituzioni scolastiche

1. Le condizioni per l'accoglimento delle candidature e i criteri per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio formativo attivo sono definiti dall'allegato A, parte integrante del presente decreto.

2. Le condizioni per l'accoglimento delle candidature e i criteri aggiuntivi per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nei percorsi di specializzazione per il sostegno sono definiti dall'allegato B, parte integrante del presente decreto.

3. Le condizioni per l'accoglimento delle candidature e i criteri aggiuntivi per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nei percorsi di

perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina non linguistica in lingua straniera sono definiti dall'allegato C, parte integrante del presente decreto.

Art. 5

Candidature

1. La candidatura all'inclusione nell'elenco di cui all'art. 2 e' presentata all'USR dal direttore dell'istituzione, congiuntamente al legale rappresentante nel caso di istituzioni scolastiche paritarie.

2. Le candidature sono corredate dalla delibera di approvazione da parte del collegio docenti, dalla documentazione prevista dai bandi, attestante il possesso delle condizioni previste dal presente decreto e dei requisiti stabiliti dalla commissione, integrata da apposita relazione e dal piano di realizzazione e di svolgimento delle attivita' di tirocinio per le singole classi di concorso, e sono presentate, in formato telematico, dallo al 31 marzo di ciascun anno scolastico.

3. Il direttore dell'istituzione o un suo delegato assume il ruolo di responsabile delle attivita' di tirocinio che si svolgono presso il proprio istituto. Nel caso di reti, l'accordo individua le responsabilita'.

4. Ai fini dell'espletamento di parte delle attivita' di tirocinio, le istituzioni scolastiche accreditate possono definire eventuali convenzioni con le strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale in cui si realizzano i percorsi di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226, anche qualora non accreditate ai sensi dell'art. 2.

Art. 6

Tirocinio per personale in servizio con contratto di lavoro a tempo indeterminato o determinato

1. I tirocinanti possono richiedere di espletare il tirocinio di cui all'art. 10 del Regolamento, in deroga a quanto previsto dal presente decreto,

a) se titolari di altro insegnamento, presso l'istituzione ove fruiscano di un contratto di insegnamento a tempo indeterminato;

b) ai sensi dell'art. 15, comma 13 lettera a) del Regolamento, se impegnati su una supplenza annuale o sino al termine del servizio ai sensi dell'art. 4, commi 1 e 2 della legge 3 maggio 1999, n. 124, presso l'istituzione ove svolgono l'incarico.

2. L'accoglimento della domanda di cui al comma 1 e' subordinato alla disponibilita' di tutor dei tirocinanti presso la relativa istituzione.

3. Nei casi in cui il tirocinante abbia un contratto di supplenza ai sensi dell'art. 4, comma 3 della legge 3 maggio 1999, n. 124, il consiglio di corso di tirocinio e la scuola o la rete di scuole di cui all'art. 1 curano la compatibilita' dei percorsi di tirocinio con l'espletamento degli impegni di servizio. Detta disposizione si applica anche:

a) nel caso in cui la domanda di svolgimento del tirocinio presso la sede di servizio non puo' essere accolta ai sensi del comma 2;

b) nei casi in cui i tirocinanti di cui al comma 1 decidono di non avvalersi della facolta' di scelta ivi prevista;

c) nei casi di tirocinio svolto nell'ambito dei percorsi di cui agli articoli 13 e 14 del Regolamento.

Art. 7

Monitoraggio e valutazione

1. Il monitoraggio delle attivita' di cui al presente decreto e' affidato al Dipartimento per l'istruzione.

2. I criteri di cui agli allegati A, B, C al presente provvedimento sono periodicamente aggiornati sulla base delle relazioni di cui all'art. 3, comma 6 e dei risultati del monitoraggio di cui al comma 1.

Art. 8

Norme transitorie e finali

1. In fase di prima attuazione, le scadenze indicate all'art. 5 comma 2 del presente decreto sono stabilite con apposito decreto della Direzione Generale del personale scolastico, al fine di armonizzarsi con il processo di piena attuazione del Regolamento.

2. Nel caso in cui le istituzioni accreditate risultino in numero insufficiente ad assolvere alle esigenze di accoglienza dei tirocinanti ovvero nelle more della predisposizione degli elenchi di cui al presente decreto, le universita' o le istituzioni AFAM stipulano le convenzioni con le istituzioni, d'intesa con gli USR competenti, che esercitano altresì attivita' di vigilanza sulle attivita' di tirocinio, ai sensi dell'art. 15, comma 23 del Regolamento.

3. Nell'ambito delle convenzioni di cui all'art. 12 comma 1 del Regolamento; dell'art. 3, comma 3 lettera f) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di perfezionamento per l'insegnamento di una disciplina, non linguistica, in lingua straniera nelle scuole, ai sensi dell'art. 14 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 dicembre 2011, n. 299; dell'art. 3, comma 2 lettera e) del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 30 settembre 2011 recante «Criteri e modalita' per lo svolgimento dei corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attivita' di sostegno, ai sensi degli articoli 5 e 13 del decreto 10 settembre 2010, n. 249», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 aprile 2012, n. 78, gli atenei e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica riconoscono alle istituzioni scolastiche una quota del contributo di iscrizione ai relativi percorsi.

Roma, 30 novembre 2012

Il Ministro: Profumo

1. Sono condizioni necessarie per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di Tirocinio Formativo Attivo:

a) il parere positivo del collegio docenti alla partecipazione alle attività di tirocinio;

b) il completamento dei campi previsti dal format «La scuola in chiaro» e il loro costante aggiornamento limitatamente alle istituzioni scolastiche statali e paritarie, in attesa della definizione di appositi accordi inerenti le strutture facenti parte del sistema regionale dell'istruzione e formazione professionale;

c) il conseguimento di un risultato nelle prove Invalsi di italiano e matematica pari o maggiore rispetto alla media regionale. A tal fine la domanda di accreditamento comprende una liberatoria affinché i dati riferiti alla stessa istituzione, rilevati dall'INVALSI a partire dall'anno scolastico 2010/2011, siano resi disponibili per la valutazione di merito. A seguito di motivato parere da parte di INVALSI, la condizione è considerata assolta anche nei casi in cui l'istituzione, pur non conseguendo i predetti risultati, abbia compiuto un significativo lavoro di miglioramento degli apprendimenti rispetto alle situazioni di partenza;

d) l'utilizzo nell'attività didattica delle TIC;

e) la disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti;

f) la congruità dei progetti di tirocinio con le relative classi di concorso e con le risorse impegnabili.

2. Sono criteri per la definizione dei requisiti da parte delle commissioni regionali per l'accreditamento:

a) partecipazione dell'istituzione a progetti nazionali ed internazionali ovvero ad accordi con istituzioni universitarie o del settore AFAM, finalizzati alla formazione del personale docente, alla sperimentazione didattica e al miglioramento degli apprendimenti degli alunni;

b) documentata partecipazione ad attività di formazione del personale docente su metodologie didattiche;

c) attività documentate di organizzazione del tempo, dello spazio, dei materiali anche multimediali, delle tecnologie didattiche e di altri supporti migliorativi degli ambienti per l'apprendimento;

d) promozione di interventi per l'innovazione nella scuola, anche in collaborazione con altre istituzioni e con il mondo del lavoro;

e) processi di verifica, valutazione ed autovalutazione delle attività di insegnamento-apprendimento e dell'attività complessiva della scuola;

f) istituzione di percorsi di alternanza scuola-lavoro di cui al decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 77, per le scuole secondarie di secondo grado;

g) attività di certificazione linguistica svolte in convenzione con i soggetti di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 7 marzo 2012;

h) attività di certificazione delle competenze informatiche svolte anche in convenzione con enti terzi.

1. Sono condizioni aggiuntive per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei percorsi di specializzazione sul sostegno:

a) la disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti sul sostegno;

b) la congruità dei progetti di tirocinio con le finalità previste dai percorsi di specializzazione sul sostegno e con le risorse impegnabili.

2. Sono criteri aggiuntivi per la definizione dei requisiti da parte delle commissioni regionali per l'accreditamento:

a) il raccordo con i Centri territoriali di supporto;

b) l'aver avuto un progetto selezionato nell'ambito del bando Tecnoinclusion o di altri bandi nazionali o internazionali finalizzati alla selezione di buone pratiche nel settore dell'inclusione degli alunni con disabilità;

c) il raccordo con le strutture socio-sanitarie del territorio su progetti comuni;

d) documentata attività di inclusione degli studenti con disabilità;

e) documentata attività di orientamento post-secondario per i soggetti con disabilità;

f) attività di formazione in servizio del personale sui Bisogni educativi speciali;

g) attività in rete finalizzate alla risposta ai Bisogni educativi speciali;

h) documentata capacità di personalizzazione dei percorsi didattici.

1. Sono condizioni aggiuntive per l'accreditamento delle istituzioni ai fini dello svolgimento delle attività di tirocinio nell'ambito dei percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL:

a) la disponibilità acquisita di docenti in qualità di tutor dei tirocinanti in CLIL;

b) esperienze documentate nella metodologia CLIL, ovvero presenza di docenti formati sulla metodologia CLIL;

c) la congruità dei progetti di tirocinio con le finalità previste dai percorsi di specializzazione sulla metodologia CLIL e con le risorse impegnabili.

2. Sono criteri aggiuntivi per la definizione dei requisiti da parte delle Commissioni per l'accreditamento:

a) la partecipazione a reti o gemellaggi con istituzioni scolastiche estere;

b) la partecipazione a progetti europei finalizzati allo scambio di docenti;

c) la partecipazione a corsi di formazione sulla metodologia CLIL presso Enti accreditati o presso gli Atenei.